

# COMUNE DI NOVE

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE SVOLTE IN FAVORE DEL COMUNE DI NOVE

### **Introduzione**

Il presente regolamento è lo strumento tramite cui il Comune di Nove vuole offrire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica, in modo del tutto trasparente e nel rispetto di criteri che verranno illustrati di seguito. Il Comune, inoltre, è così in grado di affiancare le politiche a sostegno del reddito con iniziative di politica attiva del lavoro a favore degli stessi percettori di ammortizzatori sociali.

### **1. Fonti e definizioni**

Il '*lavoro occasionale di tipo accessorio*' è una modalità di prestare lavoro che risponde alla duplice esigenza del '*committente*' (colui che offre il 'lavoro' ed eroga i compensi) di servirsi di lavoratori *non subordinati* per lo svolgimento di determinate attività, o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e del '*prestatore*' del lavoro (colui che svolge i compiti assegnati e percepisce i relativi compensi) di poter ottenere degli aiuti economici nei periodi in cui non risulta occupato o soddisfatti i requisiti di legge e del presente regolamento.

L'istituto del *lavoro accessorio* è disciplinato dagli articoli 70-72 del *D.legs. n. 276 del 10 Settembre 2003*.

### **2. Finalità**

Il Comune di Nove intende supportate economicamente determinate tipologie di soggetti trovatesi in condizioni di *temporaneo disagio economico- sociale*, in *condizioni di disoccupazione* o coloro che, per diverse esigenze (come per motivi di studio) desiderano integrare o migliorare la propria situazione economica.

Con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), l'Ente ha così la possibilità di provvedere a questi soggetti con un aiuto economico- sociale concreto e, contemporaneamente, ad impegnare i suddetti prestatori di lavoro in attività o mansioni, il cui svolgimento è necessario e utile per l'ente pubblico stesso.

### 3. Attività ed ambito d'applicazione

Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, il *lavoro accessorio* prestato in favore di un Ente pubblico (nella fattispecie, il Comune di Nove) può essere esercitato solamente per determinate tipologie di attività: *'lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti'* (art. 70, c. 1, lett. b). Per quanto riguarda, invece, le altre attività previste dall'art. 70 del Decreto legislativo n. 276, come riferito nella *Circolare INPS n. 17 del 03/02/2010*, si richiama la disposizione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, la quale stabilisce che, salvo contraria disposizione, il decreto stesso *"non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale"*. Fanno eccezione, come già ricordato nella *Circolare INPS n. 88 del 2009*, le attività che rientrano nei settori di cui alla *lett. d)* dell'art. 70 (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà) le quali possono essere prestate in favore di qualsiasi committente pubblico.

### 4. Destinatari

1. Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente le categorie di individui che soddisfino determinati requisiti dal carattere economico-sociale:

- 1) **soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione**, ma non percipienti alcun aiuto pubblico, con preferenza per coloro che si trovano in tale stato da oltre un (1) anno;
- 2) **'percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito'**: s'intende coloro che percepiscono sia indennità d'integrazione salariale, sia indennità connesse allo stato di disoccupazione (*cassa integrazione ordinaria o in deroga, mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione edili*)<sup>1</sup>.
- 3) **studenti** con meno di venticinque anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti scolastici di ordine e grado (art. 70, c. 1, lettera e), i quali possono accedere al lavoro occasionale anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici;

---

<sup>1</sup> E' da ricordare che per suddetti soggetti la disposizione prevede che il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è, per singolo percettore, di complessivi **3.000 euro** per anno solare, limite, quindi, diverso e inferiore rispetto a quello di 5.000 euro per anno solare per singolo committente stabilito in via generale ai fini dell'individuazione delle prestazioni occasionali.

2. Possono svolgere attività di lavoro accessorio in favore del *Comune di Nove* solamente i soggetti *residenti* sul territorio comunale, a prescindere dalla cittadinanza. Per i soggetti extracomunitari è necessario che quest'ultimi siano dotati di regolare permesso di soggiorno.

3. Nel caso delle categorie di soggetti di cui ai punti 1) e 2), questi dovranno firmare e presentare la domanda d'assegnazione delle mansioni richieste dal Comune (tramite apposito modulo fornito dagli Uffici comunali), oltre che presentare nella stessa sede la propria **dichiarazione ISEE** (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), il cui indicatore non può in ogni caso superare il valore di 20.000 euro per accedere all'intervento. Si ricorda che gli uffici proveranno a verificare che le attestazioni fornite dai soggetti richiedenti siano *veritiere ed effettive*: diversamente, gli uffici si riserveranno di segnare i soggetti alle autorità competenti e di assumere nei confronti degli stessi i dovuti provvedimenti, in primis, la revoca immediata dell'assegnazione dell'attività da svolgere (o in corso di svolgimento) da parte del prestatore.

#### 5. Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro

Nel caso gli Uffici ricevessero una pluralità di domande d'assegnazione dei buoni di lavoro, entro il termine stabilito nell'avviso, quest'ultimi provvederanno ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un **punteggio** ottenuto dalla *somma dei punti ottenuti in ognuna delle principali casistiche o situazioni dal carattere socio-economico, inquadrate nelle seguenti tabelle*:

1) Indicatore ISEE	Punti assegnati
Inferiore a 12.500 Euro	12
Maggiore di 12.500 Euro	5
Maggiore di 15.000 Euro	-10

Numero di familiari a carico	Punti assegnati
Maggiori di 2	10
Minori o uguale a 2	5
Nessun familiare a carico	0

Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili	Punti assegnati
Disoccupato e non percepente	10
Disoccupato e percepente	5
Studente	0

<b>Studente</b>	<b>Punti assegnati</b>
Si	3
No	0

<b>Durata della disoccupazione o della non occupazione</b>	<b>Punti assegnati</b>
Oltre un anno	3
Inferiore ad un anno	0

## **6. Modalità di richiesta e di assegnazione delle attività da svolgere**

Nel momento in cui il Comune necessitasse di uno o più prestatori a cui affidare lo svolgimento di una determinata attività, gli Uffici provvederanno ad affiggere nelle bacheche comunali e nel sito web dell'Ente un **Avviso** in cui viene descritta brevemente l'attività da svolgere, il numero di prestatori necessari, il relativo compenso (orario e/o complessivo dell'intera prestazione) e il termine (non inferiore a sette giorni) entro cui presentare la dichiarazione ISEE, insieme alla relativa domanda d'assegnazione delle mansioni, fornita dagli Uffici comunali stessi.

Successivamente, il Comune provvederà, entro **cinque giorni** dallo scadere del precedente termine, a comunicare telefonicamente o telematicamente al soggetto che risultasse disporre dei requisiti richiesti l'esito positivo della sua domanda, oltre che giorno e ora in cui presentarsi presso gli Uffici. Nel silenzio degli Uffici, la domanda dovrà ritenersi respinta. I soggetti che entro quest'ultimo termine non avessero ricevuto alcuna comunicazione, potranno comunque rivolgersi agli Uffici per conoscere i motivi della mancata assegnazione dell'attività.

Nel caso vi fossero più soggetti richiedenti di svolgere l'attività necessaria al Comune, gli Uffici provvederanno a ordinare i potenziali prestatori in base ai requisiti di cui al punto 5 (*"Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro"*). In tal caso, salvi i limiti stabiliti dalla legge in relazione ai buoni erogabili annualmente per ciascun prestatore, si stabilisce che, in presenza di più soggetti richiedenti per uno o più avvisi del Comune, ogni lavoratore possa vedersi assegnato solamente **una volta all'anno** l'attività necessaria al Comune, ad esclusione dell'ipotesi in cui non vi siano altri richiedenti oltre a quest'ultimo, avente già svolto precedentemente attività di lavoro accessorio presso lo stesso ente pubblico. Per tale motivo, è fatta comunque salva la possibilità di presentare la domanda di ottenimento dell'attività per ogni avviso del Comune.

## **7. Entità del compenso**

1. Si stabilisce che, per ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, debba essere erogato un compenso il cui valore è pari al numero di ore prestate nello svolgimento dell'attività assegnata *moltiplicato* per il valore di un (1) "buono lavoro", detto voucher (il cui valore nominale viene fissato con Decreto ministeriale tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'art. 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio). Si prevede quindi che un "buono lavoro", il cui valore nominale attualmente ammonta a 10 € e il cui valore netto a 7,5 €, debba considerarsi come "compenso orario" in favore del prestatore.

2. Tale valore nominale di un singolo "buono lavoro", corrispondente al compenso orario, è uguale per tutti i prestatori che svolgano attività di lavoro accessorio presso il Comune di Nove, a prescindere dall'attività svolta.

3. Ogni prestatore di lavoro, per qualsiasi attività richiestagli fra quelle previste dal punto 3 (*"Attività ed ambito d'applicazione"*) ha diritto a ricevere il compenso previsto *al momento della pubblicazione nelle bacheche* entro trenta 30 giorni dal completamento dell'attività, nelle modalità concordate fra il prestatore e gli Uffici.

## **8. Regole finali**

Tale regolamento risulta valido ed efficace nei limiti di legge.